

**DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DEL  
COMITATO ETICO PER LA RICERCA  
DELL'ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA**

*(approvata dal Senato Accademico del 23/06/2009 e 26/01/2010 e dal Consiglio di Amministrazione del 14/07/2009 e 02/02/2010, modificata dal Senato Accademico del 19/05/2026 e dal Consiglio di Amministrazione del 22/05/2026)*

**Articolo 1 – Istituzione e finalità del Comitato Etico per la Ricerca**

1. È istituito il Comitato Etico per la Ricerca dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi: Comitato), quale organismo costituito e composto secondo criteri di indipendenza e multidisciplinarietà.
2. Il Comitato svolge le proprie funzioni per conto dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna salvaguardando:
  - a) il rispetto dei diritti, della dignità, dell'integrità e del benessere degli esseri umani coinvolti in ricerche;
  - b) il rispetto e la protezione di ogni altro organismo vivente;
  - c) il rispetto, la tutela e la conservazione dell'ambiente in ogni sua dimensione e componente;
  - d) la libertà e la promozione della scienza.

**Articolo 2 - Quadro normativo di riferimento**

1. Il Comitato fa riferimento alla disciplina giuridica internazionale, comunitaria, nazionale e locale.
2. Il Comitato si ispira ai principi che si evincono dalle convenzioni internazionali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dagli altri documenti prodotti in ambito internazionale, comunitario e nazionale.
3. In particolare, il Comitato basa le sue valutazioni in materia di etica e bioetica della ricerca anche in relazione ai codici etici che sono punto di riferimento per la comunità accademica nazionale, comunitaria ed internazionale, tra cui il Codice Europeo di Condotta per l'Integrità della Ricerca.

**Articolo 3 - Funzioni**

1. Il Comitato ha le seguenti funzioni:
  - a) esaminare i profili etici e bioetici delle proposte di ricerca e dei protocolli sperimentali sottoposti al suo esame dai responsabili di progetti di ricerca nazionali e internazionali, da singoli ricercatori e gruppi di essi afferenti alle strutture scientifiche e didattiche di Ateneo, da enti convenzionati e partecipati nell'ambito di attività di ricerca, ed esprimere pareri in merito agli aspetti etici e bioetici in adempimento di quanto richiesto da istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali;
  - b) svolgere una funzione informativa e propositiva in ordine a problematiche relative all'etica della ricerca e alla bioetica, anche attraverso la promozione di iniziative di formazione, ricerca e discussione.
2. Esulano dalle competenze del Comitato le funzioni che la legge riserva ai comitati etici territoriali previsti dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, indagini cliniche sui dispositivi medici, e studi osservazionali farmacologici, svolte, per il territorio di riferimento, dal Comitato Etico Area Vasta Emilia Centro, nonché quelle riservate dai regolamenti di Ateneo ad altri organismi interni all'Ateneo, come il Comitato benessere animale di cui al D.R. 2440/2024 del 24/12/2024 che opera quale Organismo preposto al

benessere degli animali (OpBA) e quale e al Comitato Etico Scientifico per la Sperimentazione Animale di cui al D.R. n.1961 del 5 dicembre 2008.

#### **Articolo 4 - Composizione e durata in carica**

1. Il Comitato è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 21 membri, di cui almeno uno non dipendente dell'Università di Bologna.
2. I componenti del Comitato sono nominati dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, tra docenti afferenti a diverse strutture e dipartimenti dell'Ateneo ed esperti in materia di etica della ricerca e di bioetica.
3. I componenti del Comitato sono nominati con mandato triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.
4. Nella seduta di insediamento il Comitato elegge al proprio interno una/un Presidente.
5. I nominativi, la qualifica e il curriculum vitae dei componenti del Comitato sono resi pubblici.
6. I componenti del Comitato sono tenuti alla riservatezza degli atti connessi alla loro attività, sino alla loro divulgazione.
7. Il Comitato può avvalersi, secondo le necessità, della consulenza di esperti esterni al Comitato stesso. Gli esperti esterni partecipano alle sedute del Comitato senza diritto di voto, con gli stessi obblighi dei componenti in materia di riservatezza e di conflitto di interessi.
8. Il Comitato prevede la collaborazione congiunta, qualora necessario, con organi e figure interne all'Ateneo, come l'ufficio privacy e il Data Protection Officer (DPO), e con gruppi di lavoro di Ateneo istituiti per trattare tematiche specifiche con evidenti ricadute sul piano etico, quale, ad esempio, il tavolo di lavoro relativo all'uso duale e alla sicurezza della ricerca, o altri promossi in futuro.

#### **Articolo 5 - Dimissioni e decadenza dei componenti**

1. In considerazione delle particolari funzioni e della peculiarità dell'incarico, ogni membro deve assicurare la partecipazione alle riunioni.
2. Le dimissioni di un componente devono essere rassegnate al Rettore, che provvede ad informare il/la Presidente del Comitato e ad attivare la procedura di sostituzione.
3. I membri che risultano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive o, comunque, per cinque volte nell'arco dell'anno solare, anche se giustificati, sono considerati decaduti e vengono sostituiti.

#### **Art. 6 - Funzioni del Presidente**

1. Il/la Presidente nomina il/la Vice-Presidente fra i componenti del Comitato; promuove e coordina le attività del Comitato; vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e ne propone gli opportuni aggiornamenti; sottoscrive i pareri del Comitato e lo rappresenta presso l'Università e gli organismi esterni; convoca e presiede le sedute fissandone l'ordine del giorno; riferisce annualmente al Senato Accademico sull'attività svolta; amministra, tramite la Segreteria tecnica, gli eventuali fondi assegnati al Comitato, avvalendosi delle strutture amministrative.
2. Il/la Vice-Presidente assume le funzioni del/della Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo/la coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni.

### **Articolo 7 – Convocazione e validità delle adunanze**

1. Il Comitato si riunisce con una periodicità adeguata all'assolvimento delle sue funzioni. Il Comitato viene convocato dal/dalla Presidente, di propria iniziativa e, nel caso di gravi motivate urgenze, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene per posta elettronica, di norma almeno due settimane prima della riunione, fatte salve le situazioni di urgenza motivate.
3. Ciascuna seduta del Comitato è valida quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.

### **Articolo 8 - Segreteria tecnica**

1. Il Comitato si avvale di una Segreteria tecnica, composta da personale con adeguate competenze, messo a disposizione dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il funzionario responsabile della segreteria tecnica partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato e ne redige i verbali, che devono essere sottoscritti dal Presidente.
2. La Segreteria tecnica ha il compito di:
  - a) provvedere alle convocazioni su indicazione del Presidente;
  - b) curare la registrazione degli atti e della documentazione;
  - c) predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
  - d) trasmettere i pareri ai richiedenti;
  - e) dare esecuzione alle decisioni del Comitato e del Presidente;
  - f) conservare copia delle proposte e dei protocolli;
  - g) conservare copia delle relazioni annuali sull'attività, dei pareri e di tutti gli atti adottati dal Comitato;
  - h) conservare i *curricula vitae* dei componenti del Comitato e degli esperti esterni, insieme con le dichiarazioni di incompatibilità per singoli casi.

### **Articolo 9 – Risorse finanziarie**

1. Per il funzionamento delle iniziative che promuove o organizza, il Comitato richiede annualmente l'assegnazione di una dotazione finanziaria, nei tempi e secondo le modalità previste per la programmazione del bilancio di previsione di Ateneo.
2. Le risorse assegnate sono gestite, in relazione alla tipologia delle iniziative, dall'area dell'amministrazione dell'Ateneo competente, secondo le disposizioni organizzative vigenti.

### **Art. 10 - Procedimento e modalità di funzionamento**

1. Il parere viene richiesto al Comitato con domanda, indirizzata al Presidente, presso la Segreteria tecnica. Il richiedente dovrà presentare alla Segreteria tecnica la documentazione richiesta in formato elettronico.
2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.
3. I componenti del Comitato sono tenuti ad astenersi dal voto e a non esprimere valutazioni e giudizi su questioni per le quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto e comunque sulle ricerche sottoposte al Comitato nelle quali siano direttamente o indirettamente coinvolti.
4. I componenti che si trovino nella condizione di cui sopra sono tenuti a lasciare la seduta limitatamente a quella deliberazione.
5. Il Comitato esprime il proprio parere, corredato di motivazione, in un apposito documento conservato negli spazi elettronici del Comitato. Qualora emergano posizioni discordanti, ogni componente del Comitato può redigere un parere di minoranza che viene allegato al verbale.
6. Per la valutazione e l'espressione del parere, il Presidente può designare uno o più relatori, in

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna –

ragione della loro competenza, con il compito di introdurre l'argomento in discussione, anche sottoponendo al Comitato proposte scritte.

7. Il Comitato può nominare al suo interno specifici gruppi di studio e di lavoro, con il compito di istruire le singole pratiche e le proposte di iniziative e di svolgere i lavori preparatori dell'attività consultiva, propositiva, formativa e di ricerca del Comitato medesimo.
8. Il parere viene espresso dal Comitato entro sessanta giorni dalla richiesta e comunicato al richiedente a cura della Segreteria tecnica entro trenta giorni dalla deliberazione.
9. Qualora il Comitato esprima parere non favorevole in merito ad un progetto, il responsabile, dopo opportuna revisione, ha facoltà di riproporlo all'attenzione del Comitato.

#### **Art. 11 - Disposizioni finali**

1. Il Comitato può regolamentare e stabilire con proprie determinazioni a verbale o con un proprio regolamento interno, nel rispetto del presente Regolamento, gli aspetti organizzativi che riterrà utili per lo svolgimento delle proprie attività e funzioni, incluso requisiti, modalità e tempi per l'invio delle richieste di parere, nonché eventuali decadenze in caso di mancato recepimento delle indicazioni fornite in risposta alle richieste di parere pervenute, fatta salva la riproponibilità della richiesta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
2. Il Comitato, ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre al Rettore le modifiche alla presente disciplina di funzionamento.

\*\*\*